



RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista

REPERTORIO N.23516

RACCOLTA N.10548

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove

Il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 11,30

In Palermo, in via Borrelli n. 10

Avanti me **Avv. Giacomo Sanfilippo**, notaio in Bagheria, con studio Corso Umberto I° n.24, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

È PRESENTE

- Il dott. VENTIMIGLIA ROSARIO, nato a Messina il 16 settembre 1976, domiciliato per ragioni di carica presso la sede della infrascritta società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni con socio unico denominata

RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA'

INDUSTRIALI SICILIANE

RESAIS S.P.A.

Con sede in Palermo via Alfonso Borrelli n. 10, iscritta nel Registro Imprese di Palermo con il numero di codice fiscale 02591470824 e Rea n.94733, con capitale sociale di Euro 516.000,00, interamente versato.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata in seconda adunanza l'Assemblea della detta società per discutere e deliberare, **in sede Straordinaria**, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica dello Statuto Sociale

Quindi, mi invita a redigere in forma pubblica il relativo verbale, al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:


Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale il richiedente, il quale constata:

- Che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto;

- che è presente personalmente come evincesi dal foglio di presenze che debitamente firmato rimane agli atti della società ed in originale si allega al presente sotto la lettera A, previa visione del comparente e mia il socio unico

REGIONE SICILIANA, con sede in Palermo, codice fiscale 80012000826, in persona di Laura Alario il 4 luglio 1956 nata a Palermo nella qualità di delegata, giusta lettera prot. 56994 del 25.10.2019 che rimane agli atti della società.

titolare della totalità del capitale sociale, e segnatamente



RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista
DELIBERA

- di modificare i superiori articoli 3.1 - 8.3 - 10.3 - 12.3 - 12.4, nonché l'inserimento del nuovo articolo 1.2 - articolo 10.4 e dell'articolo 10 BIS, che si compone di 10.A - 10.B - 10.C - 10.D - 10.E

dello statuto, che da ora in avanti avranno il tenore indicato nel testo del nuovo statuto sociale di cui infra e precisamente con la modifica della durata della società prevista all'art 3.1 dello statuto al 31.12.2025.

All'uopo, il Presidente mi consegna lo statuto nel testo aggiornato che con esonero dal darne lettura all'Assemblea, e sottoscrizione del componente e mia, si allega al presente atto sotto la lettera C

L'assemblea dà, quindi, mandato al Presidente di apportare al presente atto tutte le modificazioni e variazioni che apparissero necessarie per il suo legale perfezionamento.


Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore 12,10

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ne ho dato lettura al componente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 12,10.

Consta di due fogli scritti a macchina e di mio pugno completati per sei pagine e sin qui della settimana.

F.to Ventimiglia Rosario, Giacomo Sanfilippo Notaio.

RESAIS S.p.A.
Libro verbali assemblee azionista



Allegato "A" – OMISSIS;

Allegato "B" – OMISSIS.



RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista

Allegato "C" al N. Rep 23516

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI - DURATA

ARTICOLO 1

1.1 - E' costituita in Palermo una società per azioni con la denominazione: "Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliane S.p.A." o, in forma abbreviata "RESAIS S.p.A.".

1.2 - La RESAIS S.p.A., costituita dall'Ente Siciliano per l'Industria (E.S.P.I.) ai sensi della Legge Regionale 11 aprile 1981, n. 54, continua ad esercitare quale società di diritto singolare, anche secondo la disciplina dell'art. 1, comma 4 della lettera a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la gestione dei servizi di interesse generale per la Regione, già individuati dalla predetta legge regionale e dalle altre successive specifiche disposizioni legislative regionali vigenti.

ARTICOLO 2

2.1 - La società ha sede legale nel Comune di Palermo, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 - L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, in Sicilia, sedi secondarie, filiali, succursali agenzie o unità locali.

2.3 - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci: è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ARTICOLO 3

3.1 - La durata della Società è fissata al 31/12/2025 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 4

4.1 - La società ha per oggetto la gestione, in virtù delle vigenti disposizioni di legge regionali, del personale già dipendente dagli enti economici AZASI, EMS ed ESPI nonché dalle società a totale partecipazione dagli stessi controllate. La società potrà altresì svolgere altre attività ad essa affidate dalle leggi della Regione Siciliana.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5

RESAIS S.p.A.**Libro verbali assemblee azionista**

5.1 - Il capitale è fissato in Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila virgola zero zero) suddiviso in n. 100.000 (centomila) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna aventi tutte parità di diritti.

ARTICOLO 6

6.1 - Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

6.2 - La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

6.3 - Le azioni sono nominative. Il loro trasferimento ed il loro assoggettamento a vincoli ha efficacia solo qualora sia stato previamente autorizzato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, a giudizio dei medesimi, e siano state regolarmente effettuate le conseguenti annotazioni sul libro dei soci.

6.4 - Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi di esclusione o di limitazione consentiti dalla legge.

ARTICOLO 7

7.1 - A norma e con le modalità di legge la società può emettere obbligazioni, anche convertibili.

7.2 - L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'assemblea ordinaria, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

ASSEMBLEA**ARTICOLO 8**

8.1 - Le assemblee ordinarie e straordinarie devono essere tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione.

8.2 - Il termine di convocazione previsto all'articolo 2364 c.c. è fissato, ordinariamente, in centoventi giorni a decorrere dalla chiusura dell'esercizio e, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, in centottanta giorni.

8.3 - L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

8.4 - Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere

RESAIS S.p.A.**Libro verbali assemblee azionista**

prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

8.5 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che siano già iscritti o abbiano diritto ad essere iscritti nel libro dei soci.

8.6 - Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che abbia diritto ad intervenire. Gli enti e le società legalmente costituite, che siano azionisti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

8.7 - Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'assemblea.

8.8 - L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona delegata da quest'ultimo. In difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

8.9 - Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere tra i presenti due scrutatori, anche non soci.

8.10 - Per la legale costituzione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è richiesta, così in prima come in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino il minimo delle azioni richieste dalla legge.

8.11 - L'Assemblea ordinaria delibera, in prima o in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, fatta eccezione per l'assemblea di seconda convocazione che ha per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina e la revoca delle cariche sociali per la quale vale il disposto dell'art. 2369 c.c.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per procura, rappresentino in prima convocazione più della metà del capitale sociale ed in seconda convocazione di oltre i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

AMMINISTRAZIONE**ARTICOLO 9**

9.1 - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non minore di tre e non maggiore di cinque ovvero da un amministratore unico, nominati dall'assemblea.

9.2 - L'assemblea, prima di procedere alla nomina, determinerà di volta in volta il numero dei componenti il consiglio nei limiti suddetti. Gli amministratori durano in carica tre anni

Libro verbali assemblee azionista

e sono rieleggibili.

9.3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c.

9.4 - Se vengono a cessare l'amministratore unico ovvero tutti gli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale l'assemblea per la nomina dell'amministratore unico o per la ricostituzione integrale del consiglio.

9.5 - Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio nomina un segretario, che può essere anche estraneo al consiglio stesso.

9.6 - Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

9.7 - Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

9.8 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.


9.9 - La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può realizzarsi anche mediante mezzi di telecomunicazione.

9.10 - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

9.11 - Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; il Consiglio può altresì nominare tra i suoi membri un Comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri, il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.

9.12 - Il Consiglio o l'Amministratore Unico può nominare direttori, institori, mandatari per determinati atti e procuratori, fissandone poteri e compensi.

9.13 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del



RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista

Comitato esecutivo risultano da processi verbali trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

9.14 - La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, nei casi previsti dal precedente comma cinque, al Vice Presidente.

9.15 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano i compensi e le indennità stabiliti dall'Assemblea degli azionisti.

9.16 - Qualora la Società sia amministrata, ai sensi del primo comma, da un Amministratore Unico questi ha i Poteri, le funzioni e le attribuzioni previsti per il Consiglio di Amministrazione in generale e per il Presidente in particolare.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 10

10.1 - L'Assemblea nomina ogni triennio tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.

10.2 - Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea.

10.3 - L'incarico di effettuare la Revisione Legale dei Conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. Su decisione dell'Assemblea Ordinaria, la Revisione Legale dei Conti è affidata ad un revisore legale o ad una società iscritta nell'apposito registro dei revisori legali.


10.4 - L'incarico di effettuare la Revisione Legale dei Conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, è conferito per la durata di numero tre esercizi dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio dell'incarico affidato.

PARITA' DI GENERE

ARTICOLO 10 BIS -

10.A - La società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

10.B - Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di



RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista

ciascun organo.

10.C - Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

10.D - La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

10.E - In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'Organo Amministrativo, o in subordine il Collegio Sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che delibera la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

Disposizioni in materia di organi sociali

ARTICOLO 11

11.1 - E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

11.2 - Non possono essere corrisposti ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né trattamenti di fine mandato."

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 12

12.1 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio o l'Amministratore Unico provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

12.2 - La gestione sociale dovrà essere condotta con i criteri di oculata vigilanza.

12.3 - I Soci possono esercitare ogni controllo previsto dalla legge o dallo Statuto sull'operato degli Amministratori.

12.4 - I Soci possono, anche a mezzo di delegati, effettuare ispezioni, esami della contabilità, richiedere in visione presso la sede sociale, contratti, verbali, fatture ed in genere ogni atto e documento inerente la gestione sociale.

RESAIS S.p.A.

Libro verbali assemblee azionista

ARTICOLO 13

13.1 - L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria nei modi e nei termini di cui all'art.2430 del codice civile;
- b) il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti e per altre destinazioni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 14

14.1 - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, soci e non soci, e determina le loro attribuzioni ed onorari, le norme e la durata delle loro funzioni.

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al Capo VIII Libro V del Codice Civile.

F.to Ventimiglia Rosario, Giacomo Sanfilippo Notaio.